

ALLEGATO A

ACSEL S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO DEI CANI VAGANTI SUL
TERRITORIO E LORO CUSTODIA IN CANILE SANITARIO E RIFUGIO**

CIG: 49275685BF

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 69.455,20, oltre IVA

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA

NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro 2.778,00, oltre IVA

Oggetto dell'appalto: Il presente appalto, indetto dall'Azienda ACSEL S.p.A., (nel seguito denominata anche "Stazione Appaltante"), Via delle Chiuse 21 – cap. 10057 - Sant'Ambrogio (TO), ha per oggetto il servizio di accalappiamento dei cani vaganti sul territorio e loro custodia in canile sanitario e rifugio secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante ribasso unico percentuale sull'importo presunto a base d'asta.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

La gara per l'aggiudicazione del servizio si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare.

Importo a base di gara: L'importo complessivo, convenzionale, presunto, a base d'asta è pari ad Euro 69.455,20 (sessantanovemilaquattrocentocinquantacinque/20), oltre IVA, di cui Euro 2.604,57 (duemilaseicentoquattro/57), oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il corrispettivo per l'affidamento del servizio è richiesto in offerta forfettaria al ribasso omnicomprensivo di € 0.80/abitante oltre IVA di cui € 0,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo è calcolato sulla base del numero degli abitanti residenti riportati sul RUPAR Piemonte per un totale di 69.455,20 (sessantanovemilaquattrocentocinquantacinque /20), oltre IVA corrispondenti a € 0.80x86.819 abitanti. I pagamenti saranno effettuati mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Il corrispettivo s'intende a prezzo chiuso per tutta la durata della convenzione. Il prezzo forfetario per abitante si intende comprensivo del servizio richiesto:

- accalappiamento cani;
- loro custodia e mantenimento nel canile sanitario – rifugio;
- ogni altra operazione che si rendesse necessaria nella cattura e nella custodia-mantenimento;
- le spese relative agli interventi urgenti ed indifferibili effettuati sui cani catturati ammalati o incidentati e le terapie che si dovessero rendere necessarie durante la permanenza in canile.

Sono a carico dei Comuni le spese relative all'identificazione dei cani per i quali non è stato rintracciato il proprietario (saldate direttamente all'ASL TO 3 in caso di presentazione della richiesta).

L'offerta dovrà essere presentata compilando il modulo offerta economica (G) allegato al disciplinare di gara, riportando la percentuale di ribasso unica percentuale, espressa in cifre ed in lettere, sull'importo presunto soggetto a ribasso e pari ad Euro 66.850,63, oltre IVA, al netto degli oneri della sicurezza.

L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; qualora fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

Tipo di servizio: servizio di accalappiamento cani vaganti sul territorio dei Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Moncenisio, Mompantero, Novalesa, Oulx, Rosta, Rubiana, S. Antonino, S. Giorio di Susa, S. Ambrogio, S. Didero, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo, e loro custodia in canile sanitario – rifugio

Ambito di servizio: territorio dei comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Moncenisio, Mompantero, Novalesa, Oulx, Rosta, Rubiana, S. Antonino, S. Giorio di Susa, S. Ambrogio, S. Didero, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo,

Descrizione del servizio: il servizio Il servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio comunale e loro custodia in canile sanitario – rifugio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi sul territorio comunale, solamente su richiesta scritta da parte della Polizia Municipale, dei Carabinieri, di altre Forze dell'Ordine o del Servizio Veterinario ASL TO3, con reperibilità costante 24h/24. L'intervento di cattura dovrà avvenire entro 2 ore dalla chiamata;

mantenimento, pulizia e custodia degli animali catturati nel canile sanitario di Rosta, di proprietà della stazione appaltante, per il periodo di osservazione sanitaria (di norma di dieci giorni) da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale TO3, come previsto dalla normativa vigente; il personale dell'appaltatore potrà utilizzare lo spogliatoio messo a disposizione dalla stazione appaltante presso l'impianto di depurazione di Rosta.

mantenimento, pulizia e custodia degli animali nel canile rifugio, di proprietà dell'appaltatore superato il periodo suddetto;

collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 per l'identificazione dei cani ed interventi di profilassi obbligatoria;

cura dei rapporti con il servizio veterinario;

ricerca proprietari dei cani catturati attraverso il Servizio Veterinario e i Comuni e loro restituzione;

promozione dell'affido ed affido a nuovi proprietari, nel caso in cui i cani non siano stati reclamati dal proprietario;

tenuta registro di entrata e uscita dei cani e della documentazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina e alle cessioni, da consegnarsi in copia al Servizio Veterinario ASL entro 15 giorni dall'evento;

trasmissione alla Polizia Municipale dei dati relativi al proprietario, qualora identificato, di ogni cane rinvenuto randagio per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori ex art. 9 e 10 L.R. 18/2004 come modificata da L.R.9/2005.

Ai cani ospitati dovranno essere garantite le terapie necessarie e l'assistenza zoiatrica effettuata da un medico veterinario.

La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità costante, iscritto nell'elenco regionale degli operatori impiegati stabilmente o temporaneamente all'interno di canili pubblici con funzioni pubbliche, addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi, di cui all'art. 3 bis, c.1, D.P.G.R. 4359/93.

La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenza per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che di salute pubblica.

I cani verranno sottoposti ai previsti trattamenti di vaccinazione e antiparassitari; in caso di malattie trasmissibili agli altri animali e/o all'uomo, si dovrà procedere secondo i protocolli previsti dalle normative vigenti.

I cani catturati dovranno essere restituiti al legittimo proprietario, ove individuato, nel più breve tempo possibile, previo superamento del periodo di osservazione sanitaria che di norma ha durata di 10 giorni.

In deroga, qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane può essere restituito anche prima della fine del periodo di osservazione a patto che ne venga assicurata la custodia in isolamento presso il domicilio, per il periodo restante, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, solo dopo eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del microchip, nel caso non sia iscritto o il tatuaggio non sia leggibile.

Si precisa che attualmente sono presenti presso il canile sanitario: circa 26 cani e presso canili rifugio circa 65 cani

Durata del servizio: anni 1 decorrenti dalla stipula del contratto.

Modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione: contratto perfezionato mediante sottoscrizione di apposita convenzione

Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Condizioni particolari di svolgimento del servizio: Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, la Ditta incaricata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente tutte le disposizioni vigenti in materia e a titolo indicativo: D.P.R. n. 320/54 – Regolamento di polizia veterinaria; Legge 14.08.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; Legge Regionale 26.06.1993, n. 34 – Tutela e controllo degli animali da affezione e relativo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 4359 del 11.11.1993; REG. CE 1774/2002 – Abrogato e sostituito da REG. CE 1069/2009. Legge Regionale n. 18 del 19.07.2004 – Istituzione dell'anagrafe canina. E successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre si precisa che, poiché i cani catturati devono essere sottoposti ad un periodo di osservazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente sul comune di cattura e, se non ancora identificati al momento della cattura, devono venire identificati con applicazione di un microchip, alla luce delle citate motivazioni, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 4 del D.P.G.R. 4359/93, la struttura deve ricadere nel territorio di competenza dell'ASL a cui appartengono i Comuni di cattura.

Requisiti in possesso del canile, ai sensi del D.P.G.R. 4359/93 Autorizzazione sanitaria: l'impianto per ospitare gli animali catturati deve essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della normativa regionale;

Adeguatezza strutturale dell'impianto: Il canile deve essere strutturato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale, contemplando materiali e dimensioni dei box tali da consentire il benessere e la libertà di movimento degli animali temporaneamente accolti;

Numero massimo di cani ospitati: Il servizio Veterinario dovrà verificare la struttura della Ditta che si aggiudicherà l'appalto e accertare che il numero degli animali ospitati in conseguenza nelle singole strutture, non sia superiore al limite previsto dalla L.R. 34/93 o alla capienza massima delle strutture stesse.

Al servizio Veterinario dell'ASL competono: la vigilanza ed il controllo sul servizio associato di cattura dei cani, sulla gestione del canile sanitario e sulle attività del personale anche volontario che opera nel canile, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla salute ed al benessere degli animali;

gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria ed antiparassitari, il controllo durante il periodo di osservazione ai fini della profilassi della rabbia; può disporre altresì per interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali con registrazione e firma della scheda sanitaria;

le operazioni di segnalamento ed identificazione degli animali tramite microchip con redazione dei certificati di identificazione;

la vigilanza sugli affidi e sulla corretta registrazione e compilazione dei registri di carico-scarico e sulla gestione delle comunicazioni alla Banca Dati Anagrafe canina; l'elevazione di sanzioni amministrative ai proprietari di cani non correttamente identificati, qualora non provveda direttamente la Polizia Municipale.

Modalità di presentazione dell'offerta: secondo quanto riportato nel disciplinare.

L'affidamento della ditta aggiudicataria avverrà solo a seguito ottenimento parere favorevole da parte del servizio Veterinario dell'ASL TO3, per quanto riguarda l'adeguatezza strutturale dell'impianto e la disponibilità di box in numero adeguato alle necessità territoriali.

In caso di parere negativo da parte del Servizio Veterinario dell'ASL TO 3 l'aggiudicazione avverrà in favore del secondo classificato, il quale a sua volta dovrà ottenere lo stesso parere favorevole per l'affidamento e così di seguito in ordine di graduatoria.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi in oggetto con reperibilità costante sia al momento delle chiamate relative agli interventi di cattura che per tutte le emergenze che dovessero verificarsi durante le 24 ore per tutti i giorni dell'anno.

Risoluzione del contratto: è facoltà dell'Amministrazione dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto con diritto di risarcimento degli eventuali danni nei seguenti casi:

mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

sospensione del servizio per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore, che dovranno comunque essere riconosciuti dall'ente;

reiterata deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromette il servizio stesso;

inosservanza ripetuta delle norme di sicurezza debitamente accertate compromettenti, a giudizio dell'Amministrazione, la sicurezza del personale dell'appaltatore e/o dell'utenza;

frode o gravi violazioni nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente capitolato;

cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

cessione totale o parziale del contratto; nel caso di cessione della ditta la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova ditta sarà a discrezione della stazione appaltante.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. Il recesso sarà comunicato alla ditta a mezzo di raccomandata RR con sei mesi di preavviso.

Qualora la ditta aggiudicataria intendesse recedere dal contratto durante il periodo di svolgimento del servizio di gestione per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all'Amministrazione dell'Ente, che su di essi si pronuncerà, almeno sei mesi prima della cessazione del servizio;

In caso di rescissione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Controversie: Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Torino.

Obblighi dell'affidatario: L'affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività.

L'affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Cauzione definitiva: L'affidatario avrà l'obbligo di prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati 60 g.f.m.d.f..

La fattura dovrà riportare: il codice CIG, il mese di riferimento.

Tracciabilità: L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza: Il committente ha redatto il DUVRI che è disponibile per i partecipanti alla gara.

L'aggiudicatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato e compilare la scheda di valutazione del rischio allegata. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'inizio del servizio dovrà formulare le proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione del committente, per aggiornare ed integrare il DUVRI predisposto dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore è responsabile verso l'ACSEL del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'ACSEL e della disciplina dei propri dipendenti.

L'affidatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato, compilarlo, ed integrarlo per le parti di propria competenza.

Tutto il personale dovrà essere dotato di materiale antinfortunistica a norma di legge.

Eventuali sanzioni amministrative comminate all'ACSEL a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'ACSEL avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'ACSEL e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire all'ACSEL, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e lg. n. 123/2007).

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 s.m.i., come riportato nel DUVRI allegato, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

Durante le operazioni nei centri ACSEL il personale dovrà esporre una tessera di riconoscimento come prescritto dal DUVRI.

Personale: Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà fornire le posizioni INPS ed INAIL .

Subappalto: E' ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lg. 12 aprile 2006 n. 163.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'Acsel S.p.A. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Dati forniti: Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da ACSEL S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge.